

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 42/FPI/2021

Nella seduta del 27 settembre 2021 ha adottato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ex art. 33, Reg. Giustizia, a carico del tesserato:

Sig. Michele Broili, (omissis).

Vista l'istanza cautelare del 21.09.2021 e i relativi allegati;

Vista l'Ordinanza n. 3 del 23.09.2021 del Tribunale Federale;

Visto l'art. 33, Reg. Giustizia;

Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27.09.2021, il Prof. Avv. Andrea Altieri e le parti come da apposito verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

* * *

FATTO

In data 20.09.2021, la Procura Federale apriva un procedimento disciplinare a carico del Sig. Michele Broili, nato a Trieste il 08.07.1993, tesserato FPI in qualità di pugile PRO per la A.S.D. Ardita Trieste, per *"Presunte gravi violazioni disciplinari riferite al Titolo Italiano Pesi Superpiuma svoltosi a Trieste in data 18/9/2021 + altre eventuali. Segnalazione della Segreteria Federale del 20/9/2021"*, con scadenza delle indagini prevista per il giorno 19.11.2021.

Nello specifico, durante il predetto incontro del 18.09.2021, il Broili avrebbe mostrato sul proprio corpo tatuaggi con simboli ed evocazioni naziste che si pongono, in quanto tali, in netta antitesi con i principi generali posti alla base dell'ordinamento sportivo.

In ragione della gravità e della specificità degli eventi, con successivo atto del 21.09.2021 il Procuratore Federale invocava a questo Tribunale l'applicazione nei confronti del tesserato della misura cautelare della sospensione da ogni attività agonistica sino allo scadere del predetto termine delle indagini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del Regolamento di Giustizia.

A supporto della propria istanza, il Procuratore allegava numerosi articoli di stampa successivi alla predetta riunione pugilistica del 18.09.2021, ove riteneva emergere, tra l'altro, unitamente ai

presunti gravi comportamenti antiregolamentari del tesserato Broili, anche il danno materiale e/o morale all'immagine della Federazione di appartenenza.

Con Ordinanza n. 3 del 23.09.2021, emessa ai sensi dell'art. 33, co. 3, Reg. Giustizia, questo Tribunale Federale, ravvisati i presupposti in diritto propri della procedura di urgenza, accoglieva l'istanza della Procura, applicando al tesserato, Sig. Michele Broili, con provvisoria immediata esecuzione, la misura cautelare della sospensione da ogni attività agonistica, sociale e federale, sino al giorno 19.11.2021. In data 27.09.2021, alla presenza del proprio avvocato difensore, era ritualmente esperita innanzi al Collegio l'audizione dell'interessato ai sensi dell'art. 33, co. 3, R.G., al termine della quale il giudizio era trattenuto in decisione.

* * *

DIRITTO

Il Collegio ritiene sussistere, all'esito dell'audizione di cui in premessa, i presupposti e le motivazioni in diritto alla base dell'Ordinanza n. 3 del 23.09.2021 dai quali non ha motivo di discostarsi in questa sede, posto che le argomentazioni difensive esposte dal Sig. Michele Broili non sono idonee a superare, all'esito del procedimento cautelare, gli addebiti rivolti nei suoi confronti dalla Procura Federale e le risultanze documentali prodotte in atti.

Il Tribunale conferma, pertanto, il proprio iniziale intendimento, ritenendo, sia pur con delibazione sommaria tipica del presente giudizio, che la condotta dell'incolpando integri entrambi i requisiti necessari ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare formulata dalla Procura attrice, ovvero i gravi e concordanti indizi di colpevolezza unitamente al pericolo concreto e attuale che il tesserato, pugile professionista, possa nuovamente commettere illeciti della stessa specie di quello per cui si procede.

Il Collegio, in particolare, non ravvisa elementi utili a superare il convincimento che mostrare in pubblico tatuaggi con simboli e inequivocabili evocazioni naziste durante una competizione sportiva ufficiale (nel caso di specie si trattava dell'incontro per il Titolo Italiano Pesi Superpiuma) rappresenti una condotta grave e ingiustificata per un tesserato, connotata di particolare disvalore, che si pone, in quanto tale, in netto contrasto con i principi generali di uguaglianza, non violenza e non discriminazione posti alla base dell'ordinamento sportivo (cfr. artt. 5 e 6, Codice di Comportamento Sportivo del CONI; artt. 1, 54 e 55, Regolamento Giustizia FPI).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ritenute sussistere le condizioni ed i presupposti di cui all'art. 33 R.G., conferma l'Ordinanza n. 3 del 23.09.2021 e, per l'effetto, applica al tesserato, Sig. Michele Broili, nato a Trieste il 08.07.1993, la misura cautelare della sospensione da ogni attività agonistica, sociale e federale, sino al termine delle indagini preliminari richiamate dalla Procura Federale, fissato al 19.11.2021.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.



Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2021, tenuta in modalità da remoto attraverso collegamento a piattaforma informatica *Zoom* in uso Federazione Pugilistica Italiana, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente, Relatore)

Avv. Giovanni Smargiassi (Componente)

Avv. Maria Cecilia Morandini (Componente)

Depositata in data 30.09.2021